

Preconcordato con taglio dei tempi

Giovanni B. Nardecchia

La commissione Rordorf è chiamata a dare esecuzione ai principi direttivi della legge delega che, nel caso del concordato preventivo, comporteranno una significativa riscrittura dell' istituto. Riscrittura che non dovrebbe toccare, tuttavia, la struttura essenziale del concordato, né le tipologie di concordato. Con riferimento al primo aspetto la delega non contiene alcun riferimento espresso al cosiddetto concordato con riserva, il quale dovrebbe quindi sopravvivere alla riforma. Qualche mutamento potrebbe esserci con riferimento ai tempi, sia in ossequio al principio generale di cui all' articolo 2 lettera L), che ha ad oggetto la riduzione della durata delle procedure concorsuali, sia riguardo all' introduzione delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi. A tale riguardo potrebbe, infatti, prevedersi una diversa e minor durata della fase preconcordataria quando il debitore ha già effettuato un tentativo di composizione assistita della crisi, con salvezza degli atti compiuti. Con la previsione, ad esempio, che il collegio di esperti, al termine dalla fase di composizione assistita, rediga una relazione attestata sulla veridicità dei dati aziendali utilizzabile eventualmente nel successivo concordato. La specifica disciplina del concordato con continuità aziendale viene arricchita con tre criteri direttivi di fondamentale importanza. Il primo attiene alla previsione di una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per un periodo di tempo anche superiore ad un anno, riconoscendo in tal caso ai predetti creditori il diritto di voto: una previsione sinora riconosciuta dalla suprema corte soltanto nel caso dei concordati liquidatori. Sarebbe fondamentale, a tale proposito, che la commissione chiarisse la misura di tale partecipazione al voto, se essa, cioè, riguardi tutto il credito o soltanto la minima parte, l' entità della perdita determinata in misura percentuale. La riforma, dopo alcune incertezze, ha sancito la sopravvivenza del concordato liquidatorio anche se la preferenza del legislatore per il concordato con continuità aziendale è ribadita nel primo dei principi e criteri direttivi dedicati al concordato preventivo:



quello che stabilisce l' ammissibilità di proposte che abbiano natura liquidatoria esclusivamente quando sia previsto l' apporto di risorse esterne le quali aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. Viene quindi abrogato il concordato liquidatorio puro, quello cioè con cessione ai creditori di tutti i beni del debitore, dato che la proposta deve comprendere, a pena di inammissibilità, anche l' apporto di risorse esterne. A tal proposito sarebbe opportuno che le norme delegate prevedano la soglia minima di tale apporto, la misura percentuale in relazione al valore del patrimonio del debitore che integri l' aumento "apprezzabile" della soddisfazione dei creditori. © RIPRODUZIONE RISERVATA.